

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLO

**Relazione conclusiva del
processo di razionalizzazione delle società
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

1. PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha adottato il *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni* con decreto del Sindaco n. 1 in data 31 marzo 2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015), successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 28.4.2015. Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27 maggio 2015, prot. n. 7246.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'*accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è sottoscritta e adottata dal Sindaco, e successivamente approvata dal Consiglio Comunale, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Infatti la norma dice che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il comune di Volpago del Montello partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,94%;
3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 4,2%;

2.2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Nello stesso tempo il comune di Volpago del Montello partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi srl	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consorzio di Bacino "Priula" già Consorzio TV3	Contarina Spa	40%

Tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, sopra richiamate sono state oggetto del Piano 2015.

2.3. ASCO HOLDING SPA

Oltre a quanto già indicato nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si considera quanto segue:

I Comuni sono «enti a fini generali», i quali si possono occupare di «tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale» (articolo 13 del Tuel) - purché di interesse pubblico (locale). Pertanto, i Comuni devono cedere le partecipazioni non connesse agli interessi della relativa comunità, nonché quelle improntate a finalità essenzialmente privatistiche.

La produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali corrisponde a un servizio pubblico locale (art. 112 comma 1 TUEL). Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di rilevanza economica.

E' da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica quello della distribuzione del gas naturale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.

La Società Asco Holding Spa non ha dipendenti diretti, anche se la sua natura di holding di partecipazioni è del tutto compatibile con l'assenza di personale dipendente. Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario

L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o similare.

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

La Società è stata creata per specifiche disposizioni di legge (L. 959/1953 e D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000) e l'origine del suo patrimonio si rinviene nei sovraccanoni versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave, che hanno natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile,

«la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora cancellata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.

In conclusione, dalla partecipazione in Asco Holding non sono derivati costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute da questa società, la capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta molto limitata trattandosi di realtà in cui la partecipazione è percentualmente poco significativa.

La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave S.p.A. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui al presente piano.

Tra l'altro la distribuzione delle azioni di Ascopiave Spa ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata."

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile.

Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, questa Amministrazione comunale intende indirizzare, di concerto con gli altri Comuni soci, l'Organo Amministrativo della società affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Si segnala che la Rijeka Una Invest Srl è in fase di liquidazione, restando in corso le attività per l'ottenimento delle cessazioni a valle della soluzione delle liti intrattenute con l'agenzia delle entrate.

2.4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Oltre a quanto già indicato nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si considera quanto segue:

“I Comuni sono «enti a fini generali», i quali si possono occupare di «tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale» (articolo 13 del Tuel) - purché di interesse pubblico (locale). Pertanto, i Comuni devono cedere le partecipazioni non connesse agli interessi della relativa comunità, nonché quelle improntate a finalità essenzialmente privatistiche.

La produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali corrisponde a un servizio pubblico locale (art. 112 comma 1 TUEL). Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di rilevanza economica.

E' da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica il servizio idrico integrato. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e generalmente la partecipazione dei singoli comuni modesta.

Alla data attuale non vi è alcuna società che svolga un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi Srl nel territorio di competenza.

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di “aggregazione” indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Ai fini della lettera d del comma 611 art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 si specifica che Alto Trevigiano Servizi Srl è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, sia gestite attraverso società o consorzi.

È certamente più complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Ai fini della lettera e del comma 611 art.1 della Legge 23/12/2014 b.190 e ai sensi del D.L. 06/07/2012 art.4 commi 4 e 5, la società ha adeguato con decorrenza 01/01/2015 il

costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute da questa società, la capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta molto limitata trattandosi di realtà in cui quali la partecipazione è percentualmente poco significativa".

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile.

Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Nel 2015 si è provveduto alla riduzione dei compensi degli Amministratori in attuazione del DL 6.7.2012 art. 4, commi 4 e 5, passando da un costo complessivo di Euro 141.331,00 nel 2013 a quello di Euro 112.865,00 nel 2015.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, questa Amministrazione comunale intende indirizzare, di concerto con gli altri Comuni soci, l'Organo Amministrativo della società affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Si precisa che per quanto riguarda Viveracqua, questa svolge la funzione di centrale di committenza e che i componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, salvo rimborsi spese.

2.5 SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Oltre a quanto già indicato nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si considera quanto segue:

"La società Schievenin Alto Trevigiano Srl ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.

Infatti ai sensi dell'art.113, 2° comma, del T.U.E.L. gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici. Eccezione a tale principio è rappresentato dalla possibilità per gli enti locali, anche in forma associata, di conferire la proprietà delle degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile (art. 113 comma 13 del TUEL). Si tratta quindi di una società a suo tempo

costituita in conformità ad una specifica previsione normativa, per cui si ritiene non illegittima la valutazione di indispensabilità del mantenimento di tale partecipazione.

La società non ha dipendenti.

L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari."

Come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile.

Siamo consapevoli che i Comuni avrebbero l'obbligo di dismettere le partecipazioni nelle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Pur tuttavia, detenendo attualmente Schievenin Alto Trevigiano Srl un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano, la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione, se non attraverso un'azione coordinata e congiunta tra tutti i soci pubblici.

Si precisa al riguardo che è in fase avanzata lo studio della fattibilità dell'operazione di fusione tra questa società, l'ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. e SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL.

Quindi, sulla base di tale studio, quando pronto, i soci valuteranno il percorso da intraprendere per rispettare i vincoli normativi

2.8 CONTARINA S.P.A. (PARTECIPAZIONE INDIRETTA)

Si è conclusa la costituzione del nuovo organismo di bacino, ai sensi della Legge Regionale 52/2012, denominato "Consiglio di Bacino Priula".

Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il territorio ha un'estensione di 1.300 Km², con un bacino di quasi 554.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore Contarina S.p.A.

L'Ente regolamenta, affida e controlla, in base alla citata legge regionale servizio di gestione dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Treviso.

La pianificazione e la regolamentazione del servizio prevede una gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tale gestione viene esercitata in forma associata dai Comuni aderenti. In tal senso le attività e le scelte del Consiglio di Bacino.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.2.2015, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione e lo Statuto dell'ente di governo, che proseguirà nei rapporti giuridici attivi e passivi come risultanti nei piani di ricognizione dei commissari liquidatori, ivi compresi i rapporti con il gestore in-house Contarina Spa.

Il SERVIZIO RIFIUTI è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica

• Composizione del capitale: Consiglio di Bacino Priula - proprietario del 100% di Contarina SpA."

Poiché il Comune è ente appartenente al neo costituito "Consiglio di Bacino Priula", è in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all'affidamento del servizio.

3. CONCLUSIONI

Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* elencava 3 partecipazioni dirette di questo Comune.

Si è deciso il mantenimento di tutte le partecipazioni.

Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della *"riforma della pubblica amministrazione"* (in forza della legge 124/2015). Tra questi decreti è compreso il *"testo unico sulle società a partecipazione pubblica"*.

L'articolo 25 dello schema di decreto, non ancora pubblicato prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, *"ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute"* e stabilisca quelle che *"devono essere alienate"*.

Il decreto definisce tale provvedimento di *"ricognizione delle partecipazioni"* un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Questo Comune darà puntuale applicazione alla novella normativa.

Volpago del Montello, 31 marzo 2016



IL SINDACO
Avv. Roberto Toffoletto